

Ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Modifica del 23 ottobre 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 novembre 2004¹ concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 45a capoverso 3 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966² sulle epizootie,

Art. 1 lett. d ed e

Onde sostenere i costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale che devono essere inceneriti o eliminati in altro modo secondo gli articoli 22–24 dell'ordinanza del 25 maggio 2011³ concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), sono assegnati i seguenti contributi:

- d. per ogni equide macellato: 25 franchi al macello;
- e. per il pollame macellato: 12 franchi la tonnellata di peso vivo al macello.

Art. 2 Condizioni per l'assegnazione dei contributi

¹ Trattandosi di animali della specie bovina, i contributi sono assegnati:

- a. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di nascita dell'animale;
- b. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell'animale e se all'atto della notifica di macellazione:
 - 1. la notifica di nascita era registrata nella banca dati sul traffico di animali, e
 - 2. la storia dell'animale di cui all'articolo 3 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011⁴ ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK».

¹ RS 916.407

² RS 916.40

³ RS 916.441.22

⁴ RS 916.404.1

² Trattandosi di animali delle specie suina, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell'animale.

³ Trattandosi di equidi, i contributi sono assegnati:

- a. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell'animale; e
- b. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di identificazione, a condizione che l'animale sia nato dopo il 1° gennaio 2011.

⁴ Trattandosi di pollame, i contributi sono assegnati se il gestore della banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la domanda.

⁵ I contributi ai macelli sono assegnati soltanto se i sottoprodotti di origine animale sono eliminati in stabilimenti d'eliminazione e soddisfano i requisiti di cui all'articolo 36 capoverso 2 OESA⁵.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ RS 916.441.22